

Scrittura privata

LaCarpiEstate2025 - CARPINJAZZ

CIG n. _____

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno (data della firma digitale) nella sede del Comune di Carpi, con la presente scrittura privata, a valersi ad ogni effetto di legge tra le seguenti parti:

GIOVANNI LENZERINI, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore S2-sviluppo culturale-promozione della città, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi, C.F. 00184280360, di seguito denominato "ORGANIZZATORE";

e

LUCA LISI, agente non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante di Coop. ZENART società cooperativa con sede legale a 33100 UDINE in Via Morpurgo N. 34/9 – C.F e P.Iva 01825520990, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Udine al n. UD-278640, di seguito denominato "PRODUTTORE";

si conviene e si stipula quanto segue:

1 - Oggetto della prestazione

Il PRODUTTORE di impegna a fornire all'ORGANIZZATORE un concerto realizzato da:

JOEY CALDERAZZO, piano solo di seguito denominato ARTISTA

da effettuarsi presso CORTILE D'ONORE DI PALAZZO DEI PIO – CARPI (capienza 199 posti)

in data GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2025

PROVE DEL SUONO palco disponibile dalle ore 18

INGRESSO DEL PUBBLICO ore 21

INIZIO CONCERTO ore 21.30

SET N. 1

Elementi d'obbligo dovranno considerarsi: JOEY CALDERAZZO. La mancanza dell'elemento d'obbligo prima dell'inizio del concerto consente all'ORGANIZZATORE la risoluzione del contratto, fatti salvi i casi indicati al punto 7 del presente contratto.

Il PRODUTTORE assumerà a proprio carico le spese relative ai compensi e contributi degli artisti e tecnici, e trasferimenti internazionali e locali, spese di pernottamento ed invierà all'ORGANIZZATORE l'agibilità INPS /Ex-Enpals), nei giorni precedenti il debutto su piazza del concerto.

A carico ORGANIZZATORE:

- Scheda tecnica: P.A. Luci, Pianoforte grancoda Steinway&Sons mod. D, n.1 monitor, n.1 mic. Shure Sm 58;

Ospitalità: cena per 4 persone, catering pre concerto.

2 – Cachet e compensi

L'ORGANIZZATORE corrisponderà al PRODUTTORE un cachet complessivo a produzione completa, per quanto precisato al punto 1 di Euro 3.700,00 (tremilasettecento/00), oltre IVA di legge al 10%, per complessivi Euro 4.070,00 (quattromilazero settanta/00).

All'ORGANIZZATORE spetteranno gli incassi derivanti dalle vendite di biglietti per lo spettacolo di cui al punto 1. Il prezzo di ingresso è fissato in euro 12,00 posto unico.

3 - Pagamenti e fatturazione

Il pagamento avverrà, a spettacolo regolarmente svolto, dietro invio di regolare fattura elettronica, con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi.

La decorrenza dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all'ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità dei pagamenti qui compresi.

Le fatture saranno accettate dall'ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio **UFT5W3**. Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni:

Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI)

- CIG : **Codice Identificativo di Gara:** _____ (rif.2.1.2.7 CodiceCig)

- IMPEGNO: Anno e Numero dell'Impegno di spesa: **2025/**_____ (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con **DT n.** _____ **del** ____/____/2025)

-In base all'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014, l'ORGANIZZATORE applica lo **split payment**: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E' obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura "imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment". La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».

4 – Tracciabilità dei pagamenti.

Le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.

5 – Autorizzazioni e permessi SIAE.

La COMPAGNIA invierà all'ORGANIZZATORE entro 10 giorni dalla data di debutto del concerto, le indicazioni necessarie ad ottenere il permesso SIAE.

L'ORGANIZZATORE, provvederà ad ottenere i permessi di apertura pratiche SIAE prima dell'inizio dello spettacolo. L' ORGANIZZATORE provvederà a propria cura e spese al pagamento dei Diritti d'Autore.

6 – Organizzazione e modalità di svolgimento del concerto.

L'ORGANIZZATORE fornirà la sede di spettacolo indicata al punto 1, in buono stato di funzionamento, rispondente alle esigenze tecniche del concerto sulla base della scheda tecnica indicata all'Art. 1.

L'ORGANIZZATORE provvederà a fornire il camerino per l'ARTISTA presso Sala Estense di Palazzo dei Pio. Il camerino è dotato di aria condizionata, sedie, tavoli, specchio a figura intera, prese di corrente, appendiabiti e servizi igienici riservati.

L'ORGANIZZATORE assumerà interamente a proprio carico le spese per il servizio di Vigilanza Antincendi ed effettuerà un'adeguata pubblicità del concerto, rispettando fedelmente le indicazioni fornite dal PRODUTTORE.

L'area spettacolo si trova in area pedonale, pertanto la COMPAGNIA dovrà per tempo segnalare all'ORGANIZZATORE l'elenco dei mezzi e relative targhe, per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di transito e sosta.

Le parti stipulanti garantiscono reciprocamente di essere munite delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento e l'effettuazione del concerto e che ogni prestatore d'opera sia dell'ORGANIZZATORE che del PRODUTTORE agisce nel rispetto delle norme assicurative, previdenziali e retributive, a tale riguardo ciascuna parte si obbliga a tenere l'altra indenne e sollevata da ogni onere o responsabilità che dovesse derivare dalla non veridicità di quanto dichiarato.

Biglietti omaggio per PRODUTTORE - L'ORGANIZZATORE metterà a disposizione del PRODUTTORE n. 4 biglietti omaggio per la data del concerto, il non utilizzo dovrà essere segnalato per tempo alla Direzione del Teatro affinché i biglietti possano essere messi in vendita al pubblico.

Registrazioni audio-video: Il concerto non può essere filmato, registrato né riprodotto da chicchessia, neppure parzialmente per nessuna ragione, scopo o motivo, ad eccezione dei tre minuti per l'esercizio del diritto di cronaca da parte di emittenti preventivamente comunicate e concordate con il PRODUTTORE. Anche la registrazione per uso archivio dovrà essere richiesta ed autorizzata per iscritto con separato accordo.

Pertanto, l'ORGANIZZATORE si obbliga a non realizzare ed a non permettere a terzi e/o a non far realizzare a terzi la ripresa audio e/o video del concerto, in assenza di una specifica autorizzazione scritta del PRODUTTORE. In tal senso, l'ORGANIZZATORE si obbliga a fare quanto in suo potere al fine di non consentire l'accesso al luogo di svolgimento del concerto ad alcuna persona (compresi propri collaboratori o dipendenti) munita di registratori, o di qualsiasi altro apparecchio o strumento analogico e/o digitale idoneo alla incisione, registrazione, riproduzione del suono, della voce e/o dell'immagine (ad esclusione dei telefoni cellulari).

7 – Annullamenti e penali.

Nei casi di forza maggiore, previsti dalle vigenti leggi (a titolo esemplificativo e non esaustivo calamità naturali, guerra, epidemie, tumulti, lutto nazionale, ordini di pubblica autorità o altre causa fuori dal controllo delle parti), il presente contratto è da considerarsi risolto senza oneri per le parti.

La malattia, corredata da certificato medico, dell'ARTISTA non sostituibile è equiparata ai casi di forza maggiore.

Nel caso in cui il concerto dovesse essere annullato dall'ORGANIZZATORE per maltempo, l'ORGANIZZATORE provvederà a riconoscere al PRODUTTORE il pagamento del 100 % del cachet complessivo indicato al punto 2 del presente contratto.

Nel caso in cui il concerto non potesse avere luogo per ragioni imputabili ad una delle due parti e non si individuassero soluzioni alternative soddisfacenti per entrambe le parti, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale fissata in complessivi euro 3.700,00 (tremilasettecento/00).

8 – Sicurezza del lavoro.

Il legale rappresentante del PRODUTTORE si fa garante della sicurezza e della tutela della salute dei propri collaboratori, indipendentemente dal rapporto contrattuale con essi instaurato.

In aggiunta a ciò, qualora si configuri la presenza di lavoratori come definito dall'art.2 c.1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, fatto salvo la presenza di specifiche deleghe in materia, il legale rappresentante è da intendersi datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con gli obblighi che a suo carico ne derivano. Entrambe le parti dichiarano di aver ottemperato agli obblighi della vigente legislazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il PRODUTTORE dichiara che tutto il materiale scenico è conforme a quanto indicato dal D.M. dell'Interno 6/07/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

Il PRODUTTORE deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi garantendo regolarità del rapporto lavorativo con i propri collaboratori/lavoratori.

9 – Responsabilità custodia materiali e polizza.

L'ORGANIZZATORE si rende responsabile della buona conservazione del materiale dell'ARTISTA nel luogo della rappresentazione durante il periodo di permanenza della stessa. La responsabilità è riferita a furto, manomissione, incendio, ecc. Sono a carico dell'ORGANIZZATORE tutte le responsabilità relative all'agibilità del locale e delle strutture impiegate per il concerto. Il PRODUTTORE è espressamente sollevato (salvo sue colpe) da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi in relazione al concerto. L'ORGANIZZATORE assicura di essere munito di polizza assicurativa per i materiali e per eventuali infortuni derivanti dalla responsabilità civile, durante la permanenza dell'ARTISTA nel luogo del concerto per un massimale NON INFERIORE a 2.500.000,00 di Euro, abbinato a limite singolo per danni fisici e danni materiali.

10 – Cause di risoluzione del contratto.

1. L'ORGANIZZATORE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso l'ORGANIZZATORE, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati;
- emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della COMPAGNIA che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore del Teatro riguardo ai tempi d'esecuzione dello spettacolo come indicati all'art. 1;
- grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera artistica;
- perdita, da parte del PRODUTTORE dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- assenza totale, ovvero perdita dei requisiti ex artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.

Il PRODUTTORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

Nel caso di risoluzione, l'ORGANIZZATORE è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 11 – Spese.

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico della COMPAGNIA. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 p.to 1 e 10, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86.

Art. 12 – Privacy.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.

13 – Obbligo di restituzione di copia sottoscritta del contratto.

Il PRODUTTORE si obbliga a far pervenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro 10 giorni dal ricevimento, all'indirizzo cultura.economia@pec.comune.carpi.mo.it, il presente contratto sottoscritto mediante firma digitale dal legale rappresentante.

Per ogni controversia il foro competente sarà quello di Modena.

Fatto unico originale, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

L'ORGANIZZATORE COMUNE DI CARPI

Il Dirigente GIOVANNI LENZERINI

(firmato digitalmente)

IL PRODUTTORE Coop. ZENART società cooperativa

Il Legale Rappresentante

LUCA LISI

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. le parti contraenti dichiarano di approvare specificatamente in via espressa e separata le clausole di cui ai nn. 1, 2, 3, 7,8, 9, 11,12,13

L'ORGANIZZATORE COMUNE DI CARPI

Il Dirigente GIOVANNI LENZERINI

(firmato digitalmente)

IL PRODUTTORE Coop. ZENART società cooperativa

Il Legale Rappresentante

LUCA LISI

(firmato digitalmente)